



Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 6 novembre 1995 è stata costituita l'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa per promuovere l'arte contemporanea a Venezia;
- è giunto a scadenza il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;

Ravvisata quindi la necessità di procedere con la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;

Preso atto che:

- l'articolo IV del regolamento dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2016, prevede che: *“L'istituzione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri effettivi nominati dal Sindaco del Comune di Venezia”*, modificando conseguentemente il predetto regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 6 novembre 1995;

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2019, prevede che:

resta in vigore, fino ad eventuale diversa determinazione, il contenuto delle norme regolamentari dell'Istituzione Fondazione Opera Bevilacqua La Masa (art. IV, commi 1 e 2, Regolamento approvato con delibera C.C. n. 251 del 6 novembre 1995 e modificato con delibera C.C. n. 40 del 29 luglio 2016), relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, in base a quanto stabilito dal “Regolamento di indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti, Aziende speciali, Consorzi ed Istituzioni” approvato dal Consiglio Comunale e, comunque, dalle deliberazioni adottate in materia di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire cariche elettive o di rappresentanza presso il Comune di Venezia, altri enti pubblici o istituzioni, società, consorzi, aziende, tutte partecipati/e in qualunque modo dal Comune e vengono scelti fra coloro che sono in possesso di qualificata competenza e/o esperienza specifica nel settore di attività dell'Istituzione;



il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla nomina del successivo che avverrà a seguito del rinnovo degli organi dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di prevedere all'atto di nomina una durata inferiore. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori;

i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a percepire un compenso onnicomprensivo, nella misura determinata dalla Giunta Comunale, per il Presidente fino ad un massimo di 1/5 dell'indennità di funzione degli Assessori comunali e per i componenti il Consiglio d'Amministrazione un'indennità fino ad un massimo dell'80% del gettone di presenza previsto per i Consiglieri Comunali, da attribuirsi per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso l'importo complessivo dei gettoni di presenza attribuiti mensilmente non può essere superiore ad 1/3 del compenso del Presidente;

i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per missioni attinenti all'attività dell'Istituzione, secondo quanto stabilito dall'art. 84 del TUEL sempre nell'ambito del bilancio preventivo annuale dell'Istituzione approvato dal Consiglio Comunale;

Rilevato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 524/2001, si è preso atto della normativa nazionale sopravvenuta ad opera dell'art. 6 comma 2 D.L. 78/2010, applicabile anche alle Istituzioni, che ha sancito la gratuità sia per la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a cariche delle finanze pubbliche, sia per la titolarità di organi dei predetti enti, con possibilità solo di rimborso spese ove previsto dalla normativa e di gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta giornaliera;
- la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 524/2011 ha quindi fissato in € 30,00 il gettone di presenza da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Istituzione del Comune di Venezia per seduta giornaliera ed ha altresì fissato il medesimo importo quale ammontare del gettone di presenza del Presidente di ciascuna Istituzione in occasione delle attività istituzionali svolte presso la sede dell'Istituzione;
- in detta deliberazione viene inoltre specificato che le previsioni di cui all'art. 9 del Regolamento delle Istituzioni del Comune di Venezia attinenti al tetto massimo di spesa per i compensi in argomento debbano ritenersi vincolanti per la definizione del quantum mensile ed annuale spettante in capo ai singoli componenti gli organi dell'Istituzione;

Premesso inoltre che:

- con avviso P.G. n. 260844 pubblicato in data 01/06/2021, rettificato con avviso P.G. n. 269289 in data 08/06/2021 e prorogato con provvedimenti P.G. n. 300580 del 29/06/2021 e P.G. n. 321269 del 9/7/2021, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni", l'intenzione di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;
- della predetta intenzione è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e sul sito internet del Comune di Venezia;

**Considerato che:**

- sono stati individuati quali soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa :
 - **Dott. Bruno Bernardi**, nato a Venezia (VE) il 16/12/1950, C.F. BRNBRN50T16L736S per la carica di **Presidente**,
 - **Dott. Roberto Zamberlan**, nato a Treviso (TV) il 25/01/1955, C.F. ZMBRRT55A25L407U per la carica di **Consigliere**,
 - **Marina Bastianello**, nata Marcon (VE) il 13/02/1960, C.F. BSTMRN60B53E936F per la carica di **Consigliere**,
- e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa come sopra indicato;
- di stabilire che la durata delle cariche oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, sia fissata fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2022;
- di dare atto che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 524/2011 che richiama a sua volta l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetterà un gettone di presenza di 30,00 € per seduta giornaliera ed al Presidente spetterà un gettone di presenza di 30,00 € in occasione delle attività istituzionali svolte presso la sede dell'Istituzione, non potendo in ogni caso la somma di detti gettoni superare, sia mensilmente che annualmente in capo ai singoli componenti, i tetti massimi previsti dall'art. 9 comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, né potendo superare lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione dell'Istituzione;
- di dare atto che a ciascun componente del Consiglio ed al Presidente spetterà inoltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni attinenti all'attività dell'Istituzione, secondo quanto stabilito dall'art. 84 del TUEL, sempre nell'ambito del bilancio preventivo annuale dell'Istituzione approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "Nomina dei rappresentanti del Comune" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;





- il “Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il “Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
- l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ed oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 35, comma 2-bis, del D.L. 5/2012, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti e salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e che, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021;
- ai sensi del vigente PTPCT 2021-2023, il Visto di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attestante la non sussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ostantive al conferimento degli incarichi di cui al presente provvedimento;
- il “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 22 maggio 2006, n. 76, come modificato da ultimo dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2019;
- l'art. IV del regolamento dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa;

DISPONE

1. di nominare, in applicazione delle previsioni del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, i seguenti rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa:

- **Dott. Bruno Bernardi**, nato a Venezia (VE) il 16/12/1950, C.F. BRNBRN50T16L736S per la carica di **Presidente**,
- **Dott. Roberto Zamberlan**, nato a Treviso (TV) il 25/01/1955, C.F. ZMBRRT55A25L407U per la carica di **Consigliere**,



- **Marina Bastianello**, nata Marcon (VE) il 13/02/1960, C.F. BSTMRN60B53E936F per la carica di **Consigliere**,

2. di stabilire che la durata delle cariche oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, sia fissata fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2022;

3. di dare atto che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 524/2011 che richiama a sua volta l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetterà un gettone di presenza di 30,00 € per seduta giornaliera ed al Presidente spetterà un gettone di presenza di 30,00 € in occasione delle attività istituzionali svolte presso la sede dell'Istituzione, non potendo in ogni caso la somma di detti gettoni superare, sia mensilmente che annualmente in capo ai singoli componenti, i tetti massimi previsti dall'art. 9 comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, né potendo superare lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione dell'Istituzione;

4. di dare atto che a ciascun componente del Consiglio ed al Presidente spetterà inoltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni attinenti all'attività dell'Istituzione, secondo quanto stabilito dall'art. 84 del TUEL, sempre nell'ambito del bilancio preventivo annuale dell'Istituzione approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia;

5. al momento dell'accettazione dell'incarico, i soggetti interessati devono sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del "*Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale*" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016, dichiarando di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

Il presente provvedimento verrà trasmesso all'Istituzione ed ai soggetti nominati per i provvedimenti consequenziali.

Luigi Brugnaro (*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(*) *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*